



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1104 chiedente la modifica dell'attuale art. 73 del Regolamento comunale riguardante la salvaguardia della quiete pubblica e la deroga all'orario mattutino di inizio lavori in caso di canicola

1. Premessa

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica dell'attuale art. 73 del Regolamento comunale (Quiete notturna e festiva) che recita:

Quiete notturna e festiva **Art. 73** ¹Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e, nei giorni festivi, dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 09.00, dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 in poi, sono vietati, nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. I rumori assordanti prodotti da veicoli, nonché il lavoro con macchine ed utensili rumorosi sono proibiti nei giorni festivi.

²Il Municipio può concedere deroghe in casi speciali e motivati.

³In ogni caso l'emissione di rumori deve rispettare i limiti di sensibilità definiti a Piano regolatore per le zone residenziali.

In sostanza, tale articolo fissa gli ambiti, i giorni e gli orari in cui sono permesse le attività all'aperto e l'uso di apparecchiature mobili e rumorose, disciplinando altresì gli orari durante i quali sono vietate le attività rumorose all'aperto tali da generare immissioni foniche moleste.

Il secondo capoverso conferisce al Municipio in modo generico la facoltà di concedere delle deroghe agli orari in casi speciali e motivati, lasciando quindi allo stesso un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della specificità del caso concreto.

Il terzo, stabilisce i valori limite d'esposizione al rumore per il grado di sensibilità conformemente alle norme di attuazione del nostro Piano Regolatore per le zone residenziali (art. 52 NAPR).

2. Le ragioni della modifica

Le modifiche dell'art. 73 del Regolamento comunale si rendono necessarie principalmente per due ragioni:

- **Il problema della canicola a livello cantonale**

Periodicamente, nel nostro Cantone come in altre regioni, si verificano particolari eventi di natura ambientale e meteorologica che comportano conseguenze negative per la salute della popolazione. In particolare, durante i mesi estivi il Ticino è spesso confrontato con il problema dell'ozono e delle ondate di caldo¹.

Questi eventi richiedono interventi tempestivi al fine di evitare o ridurre possibili rischi sanitari sia per i cittadini e gruppi più vulnerabili della popolazione, sia per le persone che svolgono un'attività lavorativa all'esterno, in quanto maggiormente esposte alle elevate concentrazioni di ozono e delle ondate di caldo.

¹ Per ev. ulteriori informazioni: <http://www.ti.ch/dss/temi/gos-a/temi/canicola-ozono/>

Nel 2004, allo scopo di migliorare il coordinamento tra le varie istanze preposte ad intervenire, il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha ritenuto opportuno dotarsi di un apposito gruppo d'intervento che tenga conto degli aspetti prettamente sanitari determinati dagli eventi in questione, segnatamente il Gruppo Operativo Salute e Ambiente (GOSA).

A partire dalla sua istituzione il GOSA, grazie alla collaborazione di Comuni, servizi socio-sanitari, associazioni locali e regionali, ha sviluppato e implementato diverse misure di prevenzione sanitaria rivolte alla popolazione e ai gruppi a rischio, in particolare in estate per fronteggiare le ondate di caldo e l'inquinamento fotochimico (ozono) ed in inverno per rispondere al problema di salute pubblica riguardante l'inquinamento da polveri sottili (PM10 e MP 2.5).

Nel corso del 2006, le attività del GOSA sono state amplificate grazie alla collaborazione di maestranze e sindacati, i quali hanno dimostrato grande sensibilità, accordandosi su tutta una serie di misure tecniche tendenti a mitigare gli effetti sanitari negativi in caso di canicola sui lavoratori impiegati prevalentemente nel settore dell'edilizia. Si sono tuttavia resi conto che alcune delle misure da loro ipotizzate non potevano essere attuate in quanto in contrasto con norme di regolamenti comunali specifici.

Per questa ragione, nel maggio 2011, il Consiglio di Stato ha trasmesso una nuova circolare a tutti i comuni, con l'invito ai Municipi di voler introdurre deroghe ai rispettivi ordinamenti comunali allo scopo di consentire l'inizio dei lavori sui cantieri alle ore 6.00, limitatamente ai periodi di canicola decretati dal GOSA.

▪ Il problema dei rumori molesti

Il Municipio, confrontatosi nel corso degli ultimi anni con l'aumento dell'inquinamento fonico di ordine tecnico (rumore generato prevalentemente dall'industria e dal traffico) ma pure dovuto al comportamento dell'uomo, si è reso conto della necessità di migliorare ed estendere la base legale esistente per la repressione dei rumori molesti ed inutili.

In termini concreti, con l'introduzione del nuovo capoverso 4, all'Esecutivo sarà data la facoltà di determinare con una specifica ordinanza i criteri per l'individuazione dei provvedimenti tesi alla salvaguardia della quiete pubblica e ciò sulla base di una ponderazione degli interessi che tenga conto delle legittime esigenze del pubblico, dall'altro, del riconosciuto bisogno di riposo della popolazione interessata.

3. Proposte di modifica

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'art. 73 viene suddiviso in 6 capoversi, di cui due nuovi (cpv. 5 e 6). Qui di seguito vi proponiamo le modifiche del seguente tenore accompagnate da un succinto commento:

Art. 73 cpv.1 – norma in vigore	Art. 73 cpv.1 – proposta
<p>¹Dalle ore 23.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali e, nei giorni festivi, dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 09.00, dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 23.00 in poi, sono vietati, nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti. I rumori assordanti prodotti da veicoli, nonché il lavoro con macchine ed utensili rumorosi sono proibiti nei giorni festivi.</p>	<p>¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, in particolare i canti ed i suoni all'aperto, il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti ed in genere ogni rumore molesto o inutile:</p> <p>a) <u>nei giorni feriali</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 23.00 alle ore 07.00; <p>b) <u>nei giorni festivi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 09.00 - dalle ore 12.30 alle ore 15.00 - dalle ore 23.00 in poi;

Il presente cambiamento è redazionale. Il Municipio ha ritenuto di perfezionare in modo più chiaro e schematico il capoverso in argomento e ciò per consentire una comprensione più semplice, immediata e funzionale.

* * *

Art. 73 cpv. 2, 3 – norma in vigore	Art. 73 cpv. 2, 3 e 4 – proposta
<p>²Il Municipio può concedere deroghe in casi speciali e motivati.</p> <p>³In ogni caso l'emissione di rumori deve rispettare i limiti di sensibilità definiti a Piano regolatore per le zone residenziali.</p>	<p>²I rumori assordanti prodotti da veicoli, nonché il lavoro con macchine ed utensili rumorosi sono proibiti nei giorni festivi.</p> <p>³Il Municipio può concedere deroghe in casi speciali e motivati.</p> <p>⁴In ogni caso l'emissione di rumori deve rispettare i limiti di sensibilità definiti a Piano regolatore per le zone residenziali.</p>

essendo stato disgiunto l'ultimo paragrafo di cui all'art. 73 cpv. 1 (*"I rumori assordanti prodotti da veicoli, nonché il lavoro con macchine ed utensili rumorosi sono proibiti nei giorni festivi"*) per costituire un capoverso a sé stante (cpv. 2), è necessario di conseguenza attribuire una nuova numerazione progressiva. Il contenuto delle definizioni ai nuovi capoversi 3 e 4 sono ripresi in modo identico a quelli precedenti 2 e 3.

* * *

Art. 73 cpv. 5 – nuovo
<p>⁵Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari di cui al cpv.1, l'orario di inizio dei lavori all'aperto, in particolare in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale, è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.</p>

Come enunciato in entrata, la normativa è implementata mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo che stabilisce gli ambiti e gli orari in cui i lavori potranno essere eseguiti in caso di allarme canicola.

* * *

Art. 73 cpv. 6 – nuovo
<p>⁶Il Municipio stabilisce in via di ordinanza le norme che disciplinano la tutela e la salvaguardia della quiete pubblica.</p>

Il Municipio propone di introdurre un nuovo capoverso che costituisce la base legale per limitare i rumori molesti ed inutili. In seguito, provvederà a disciplinare ulteriormente la materia attraverso l'emanazione di una specifica ordinanza. A tal proposito occorre indicare che l'ordinanza terrà conto dei diversi ambiti della convivenza civile tra cittadini, tra cui il traffico, i cantieri edili, i lavori di giardinaggio e le manifestazioni all'aperto, avuto riguardo comunque delle caratteristiche e peculiarità del nostro territorio.

Dispositivo di risoluzione
(modifica art. 73 del Regolamento comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1104 del 7 settembre 2011 riguardante la proposta di modifica dell'art. 73 del Regolamento comunale;
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

d e c i d e:

1. E' approvata la modifica dell'art. 73 del Regolamento comunale come segue:

Quiete notturna e festiva **Art. 73** ¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, in particolare i canti ed i suoni all'aperto, il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti ed in genere ogni rumore molesto o inutile:

a) nei giorni feriali:

- dalle ore 23.00 alle ore 07.00;

b) nei giorni festivi:

- dalle ore 23.00 della vigilia alle ore 09.00

- dalle ore 12.30 alle ore 15.00

- dalle ore 23.00 in poi;

²I rumori assordanti prodotti da veicoli, nonché il lavoro con macchine ed utensili rumorosi sono proibiti nei giorni festivi.

³Il Municipio può concedere deroghe in casi speciali e motivati.

⁴In ogni caso l'emissione di rumori deve rispettare i limiti di sensibilità definiti a Piano regolatore per le zone residenziali.

⁵Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle autorità cantonali, in deroga agli orari di cui al cpv.1, l'orario di inizio dei lavori all'aperto, in particolare in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale, è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

⁶Il Municipio stabilisce in via di ordinanza le norme che disciplinano la tutela e la salvaguardia della quiete pubblica.

2. La modifica entra in vigore dopo ratifica del Consiglio di Stato, e per delega, della Sezione Enti Locali.

Per il Consiglio Comunale:

Gli Scrutatori:

La Presidente:

Il Segretario: